

COMUNICATO UFFICIALE N. 82 – Anno Sportivo 2016-2017 Roma, 6 febbraio 2017
TRIBUNALE FEDERALE – Ricorso ex artt. 19 co. 10 Statuto Federale e 117 Reg. Giustizia

Prot. n. 399

Il Tribunale Federale presso la FIH – Federazione Italiana Hockey, composto dai sigg.ri:

Avv. Cristina Mori (Presidente e relatore)

Avv. Roberto Catucci (componente supplente)

Avv. Luigi Tocci (componente supplente)

Ha preso la seguente decisione sul ricorso presentato dal sig. William Grivel ex art. 19 co. 10 dello Statuto e 117 RG FIH avverso la delibera Assembleare del 16/10/16 pubblicata con Circ. 14/16 in data 17/10/16.

Svolgimento del giudizio

Con ricorso del 15/11/2016 il Sig. William Grivel adiva l'instato Tribunale affinché questi dichiarasse la nullità o l'annullamento della deliberazione assembleare di elezione del Consiglio federale pubblicata con circolare n. 14 prot. n. 4829/CV del 17/10/2016 della FIH, per violazione artt. 47 e 50 R.O. nonché artt. 19 co. 5 e 17 co. 7 Statuto Federale, nello specifico:

- A) Violazione art. 47 R.O. inerente la procedura per la presentazione delle candidature assumendo il ricorrente che i soggetti eletti a far parte del Consiglio Federale avrebbero inoltrato le proprie candidature omettendo di depositare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sui requisiti personali per la candidabilità alle cariche federali (di cui all'art. 51 ST) con conseguente invalidità delle candidature e delle relative consequenziali elezioni;
- B) Violazione art. 50 R.O. nonché art. 19 co. 5 Statuto relativi alla composizione della Commissione Verifica Poteri ritenuta illegittima per la presenza di due membri in sostituzione e non integrazione dei membri effettivi con conseguente invalidità delle attività da questa svolte;
- C) Violazione art. 17 co. 7 Statuto per l'illegittima ammissione al voto del Cus Cagliari nella persona del l' Avv. Russo Alberto, delegato dal Commissario del Cus Cagliari;
- D) Omessa specifica dei voti portati dalle 9 schede bianche con conseguente lesione del principio di trasparenza delle operazioni elettorali.

Il ricorrente concludeva sostenendo che tali motivi di impugnazione se esaminati ed accolti avrebbero potuto portare ad un risultato elettorale diverso da quello raggiunto con evidente pregiudizio del ricorrente stesso.

A tale fine il Sig. Grivel chiedeva al Tribunale la dichiarazione di nullità/annullamento della delibera in oggetto.

Il Tribunale Federale, letto il ricorso, visto l'art. 118 R.G., l'art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva nonché l'art. 96 del citato R.G., fissava l'udienza di discussione per il giorno 12 Gennaio 2017.

Con memoria difensiva del 06/01/17 ex art. 118 RG si costituiva in giudizio la FIH nella persona del l.pr. p.t. nonché Presidente Sergio Mignardi chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente per lite temeraria articolando la propria costituzione in più punti e, nello specifico:

- a) In merito al primo motivo di impugnazione, la difesa della FIH ne chiedeva il rigetto sostenendo che sul punto il Collegio di Garanzia del Coni, con provvedimento del 20/12/2016, aveva ribadito il principio della libertà delle forme nell'associazionismo privato, per cui non sussiste alcun vizio di forma tale da invalidare l'Assemblea;
- b) In merito al secondo motivo di impugnazione, la difesa della FIH ne chiedeva il rigetto sostenendo la mancata indicazione dei motivi specifici su cui si fondava la doglianza nonché la mancata indicazione della normativa asseritamente violata nonché infine la mancata lesione di un diritto concreto ed attuale necessario per agire innanzi agli organi di giustizia;
- c) In merito al terzo motivo di impugnazione, la difesa della FIH ne chiedeva il rigetto sostenendo la validità della delega conferita dal Commissario a tutela del diritto fondamentale dell'affiliato ad esprimere il proprio voto. Inoltre il risultato delle elezioni non avrebbe subito modifiche anche attraverso la c.d. "prova di resistenza" con palese ininfluenza dei suddetti voti sull'esito del risultato elettorale;
- d) In merito all'ultimo motivo di impugnazione la difesa della FIH ne chiedeva parimenti il rigetto in quanto non correttamente specificato quale motivo di ricorso, non sufficientemente motivato e comunque non provato.

All'udienza del 12/01/17 erano presenti l'Avv. Zuccheretti per il ricorrente nonché l'Avv. Fontana per la FIH.

Preliminarmente l'Avv. Zuccheretti sollevava eccezione di inammissibilità della costituzione della FIH in quanto soggetto non legittimato, chiedendo lo stralcio della posizione dal giudizio; in subordine termine a difesa.

L'Avv. Fontana per la FIH chiedeva il rigetto dell'eccezione formulata dal ricorrente per infondatezza della stessa e non si opponeva alla richiesta di termine per memorie difensive.

Il Tribunale FIH, non ritenendo la controversia ancora matura per la decisione, rinviava alla data del 06/02/17 ore 12.00 concedendo alle parti termini per memorie e repliche. Le parti nei termini loro assegnati provvedevano al deposito di note autorizzate.

La FIH nella propria memoria sollevava eccezione di litispendenza in relazione al primo motivo di ricorso.

Decisione

Sull'eccezione preliminare proposta dal ricorrente.

In merito all'eccezione preliminare formulata dal ricorrente questo Tribunale ricorda, *in primis*, la propria natura di organo terzo rispetto alla Federazione nonché rispetto ai tesserati, affiliati ed agli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione in virtù del principio stabilito all'art. 90 R.G., ove al punto 3 si prevede che *"Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza."*

Ciascun componente degli organi di giustizia all'atto dell'accettazione dell'incarico sottoscrive apposita dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti che ne compromettano tale indipendenza.

In secundis, il Tribunale ritiene inoltre che la FIH debba essere considerata soggetto titolare di situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento sportivo e pertanto titolare del diritto di essere parte del giudizio, per di più nel caso di specie in cui viene impugnato un atto della FIH.

Per il principio fondamentale del contraddittorio, su cui si fonda ogni procedimento giudiziale sia ordinario che sportivo, non si vede come sia possibile chiedere la caducazione di un atto senza consentire al soggetto emittente la partecipazione al relativo procedimento con conseguente diritto di difesa.

Inoltre, come rilevato dalla difesa della FIH nella memoria autorizzata, questo Tribunale ha già emesso in precedenza una decisione in cui ha ritenuto legittimata passivamente la federazione, nello specifico procedimento Grantorto / FIH, di cui al Comunicato Ufficiale 23/2015.

Recentemente anche il Tribunale Federale FIP, nel suo Comunicato Ufficiale n. 182 del 14/10/2015, ha ribadito la legittimazione passiva della federazione in quanto titolare di situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento sportivo, decisione e principio peraltro confermato dalla CFA nel Comunicato Ufficiale 414 del 03/12/15.

Peraltro, anche a voler concedere, in caso contrario il ricorso dovrebbe essere considerato inammissibile per mancata indicazione degli elementi identificativi del/dei soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto (art. 116 co. 3 lett. a) R.G)

Sul punto pertanto il Tribunale rigetta l'eccezione preliminare proposta dal ricorrente.

Sull'eccezione preliminare proposta dalla FIH.

In merito all'eccezione preliminare di litispendenza sollevata dalla FIH l'art. 116 R.G. dispone testualmente che è dato ricorso innanzi al Tribunale Federale *"per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva"*.

Nel caso di specie i fatti posti a fondamento della presente impugnazione non sono coincidenti con quelli posti all'attenzione del Collegio di Garanzia del Coni.

Nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia del Coni è stata contestata la validità delle sole candidature, mentre nel presente giudizio la suddetta questione è stata sollevata in merito alla delibera assembleare elettiva, atto formalmente impugnato.

Semmai potrebbe rilevarsi un problema di pregiudizialità fra le due questioni che, ai sensi dell'art. 88 R.G., non può essere risolto con la sospensione del presente procedimento, non trattandosi di causa già proposta davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Sul punto pertanto il Tribunale rigetta l'eccezione preliminare proposta dalla FIH.

Nel merito

In merito al motivo di impugnazione di cui al capo A) del ricorso introduttivo.

Il motivo è infondato e pertanto non può essere accolto.

Codesto Tribunale Federale non può non tener conto del principio di libertà delle forme proprio del fenomeno associativo, espresso dal Collegio di Garanzia del Coni con la decisione del 20/12/2016 Prot. 00658/16.

Sul punto le deduzioni di parte ricorrente contenute agli atti sono del tutto inconferenti e prive di fondamento.

D'altronde, anche nell'ordinamento extra sportivo, in merito al contenuto delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive relative ad attestazione di requisiti, la giurisprudenza amministrativa ha riaffermato i principi di *favor participationis* e di *strumentalità delle forme*, sia in tema di gare di appalto (CdS n. 1665/2008) sia in tema di candidature di Sindaci e Consiglieri Comunali (TAR Molise n. 189/2015).

In particolare l'attestazione dei requisiti da parte dei candidati è stata compiuta sulla base di un modello predisposto dalla Federazione in cui era ben chiaro il riferimento ai requisiti di cui all'art. 51 dello Statuto, il cui contenuto non può essere ignorato né dai candidati, né dalla Federazione né dallo stesso ricorrente.

Non risulta peraltro contestato il possesso dei requisiti da parte dei rispettivi candidati. Pertanto la delibera non appare viziata sul punto.

In merito ai motivi di impugnazione di cui ai capi B) e C) del ricorso introduttivo

I motivi meritano di essere esaminati congiuntamente, trattandosi di questioni che riguardano il diritto alla partecipazione in assemblea e il diritto di voto.

La CVP è organo collegiale a cui è per l'appunto demandato l'accertamento del diritto di partecipazione all'Assemblea e del diritto di voto (art. 50 R.O.); si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale (art. 33 ter Statuto), eventualmente integrata da due componenti nominati sempre dal Consiglio Federale (art. 50 R.O).

Nel caso di specie il Consiglio Federale indiceva le elezioni nella riunione del 03/09/16, dandone comunicazione a tesserati, affiliati nonché alla Commissione Federale di Garanzia.

Nella stessa seduta il Consiglio Federale deliberava di nominare due componenti ad integrazione della CVP che pertanto veniva ad essere costituita dai componenti della

Commissione Federale di Garanzia, integrata dai componenti nominati dal Consiglio Federale, in perfetta assonanza con il disposto normativo (art. 50 R.O.).

L'impedimento di due componenti della CVP a partecipare alle operazioni di verifica dei poteri, comunicato in data 23/09/16, non sembra poter inficiare la valida costituzione della commissione stessa e la conseguente sua possibilità di operare, mantenendo inalterata la natura collegiale dell'organo nonché la sua precostituzione alle operazioni di verifica poteri.

Nel caso di specie manca un sostanziale interesse del ricorrente ad agire per l'impugnativa della delibera ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 117 R.G.; in particolare risulta carente anche l'allegazione di un pregiudizio diretto ed immediato della delibera nella sfera giuridica del ricorrente.

Lo stesso discorso riguarda logicamente entrambi i motivi di ricorso.

Inoltre i 13 voti del Cus Cagliari risultano del tutto influenti rispetto all'esito della votazione finale.

Da ultimo, non risulta comprovata nessuna limitazione al potere di delega del Commissario del Cus Cagliari.

La norma di cui all'art. 117 co. 7 dello Statuto, richiamata dal ricorrente, configura infatti una limitazione al potere di delega del Presidente dell'Affiliato, in presenza di Consiglio Direttivo.

Nel caso di specie, essendo l'ente commissariato, il Consiglio Direttivo era ovviamente decaduto e nello Statuto non si riscontrano limitazioni al potere di delega del Commissario stesso.

Per cui per quanto sopra si rigettano entrambi i motivi di impugnazione.

In merito al motivo di impugnazione di cui al capo D) del ricorso introduttivo

L'eccezione della FIH appare fondata; il motivo è formulato in maniera del tutto generica tanto da non comprendersi come le schede bianche possano in quale modo o misura interferire con il risultato elettorale in quanto voti non espressi.

Per la particolare complessità delle questioni giuridiche trattate si rigetta la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria.

Così deciso in Roma 6 febbraio 2017

Il Presidente Estensore

Fto Avv. Cristina Mori

Il componente supplente

Fto Avv. Luigi Tocci

Il componente supplente

Fto Avv. Roberto Catucci

Per la pubblicazione

Roma, 6 febbraio 2017

Il Segretario Generale
Francesca Vici



P. Vici